

**AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE
DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI
DESTINATO AL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI PATROCINIO, ASSISTENZA O
CONSULENZA LEGALE**

Sommario

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Elenco degli avvocati dell'Agencia – Procedura – Durata

Art. 3 - Requisiti generali

Art. 4 – Requisiti specifici

Art. 4.1 - Insussistenza di cause ostative

Art. 5 – Modalità e termine di presentazione delle Manifestazioni di interesse

Art. 6 – Individuazione dei professionisti da consultare

Art. 7 – Consultazione dei professionisti individuati

Art. 8 Istruttoria e conferimento dell'incarico

Art. 9 – Incarichi a professionisti non iscritti nell'elenco

Art. 10 - Cancellazione dall'elenco

Art. 11 – Disposizioni generali

ALLEGATI:

ALLEGATO 1 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

INFORMATIVA DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

L'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (di seguito per brevità ASPAL), con il presente Avviso intende avviare una procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse presentate da professionisti, in possesso dei requisiti di seguito indicati, al fine di procedere alla formazione di un **elenco ufficiale di avvocati del libero foro**, dal quale attingere per l'eventuale conferimento di singoli **incarichi di patrocinio, assistenza o consulenza legale a favore dell'ente**, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici.

Ai fini del presente Avviso pubblico, per incarichi di patrocinio, assistenza o consulenza si intendono esclusivamente gli incarichi concernenti le tipologie di servizi legali tassativamente elencate nell'art. 17, comma 1, lett. d) nn. 1-2 e 5 del citato Codice dei contratti pubblici, come specificate nelle Linee Guida ANAC n. 12 "*Affidamento di servizi legali*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, ed in particolare:

- a. gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite, nell'ambito di un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale (§ 1.1.1 Linee guida), in tutti i possibili gradi di giudizio, anche in sede esecutiva e di ottemperanza;
- b. i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento anche solo eventuale già individuabile (§ 1.1.2.1 Linee guida), contraddistinta da concreti indizi (§ 1.1.2.2 Linee guida) o probabilità elevate (§ 1.1.2.3 Linee guida) che la questione su cui verte l'incarico divenga oggetto di un procedimento;
- c. altri servizi legali connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri ovvero sia che rappresentano un presupposto logico dell'esercizio del potere, ponendosi alla stregua di una fase del procedimento in cui il potere pubblico è esercitato (§ 1.4.1 Linee guida).

L'Avviso **NON** si riferisce invece alle seguenti tipologie di servizi legali, che rientrano nell'ambito di applicazione oggettiva delle procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici:

- servizi legali che si realizzano mediante la produzione di pareri, consulenze e/o atti di assistenza legale non connessi in alcun modo ad una, anche solo eventuale, difesa in giudizio o partecipazione ad una procedura arbitrale o conciliativa;
- servizi legali che non costituiscono presupposti logico-procedimentali rispetto all'esercizio di pubblici poteri;
- servizi legali svolti su richiesta dell'amministrazione e nei limiti delle istruzioni ricevute, connotati dall'esecuzione in forma organizzata, continuativa o periodica, con rischio assunto prevalentemente dal professionista incaricato (come nell'ipotesi di contenzioso seriale affidato in gestione all'avvocato);
- ogni altra ipotesi di servizi legali comunque non contemplata dall'art. 17, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti pubblici e dalle Linee Guida ANAC n. 12.

Art. 2 Elenco degli avvocati dell'Agenzia – Procedura – Durata

L'elenco degli avvocati è unico, predisposto in ordine alfabetico per cognome ed è pubblicato in via permanente sul sito istituzionale ASPAL alla Sezione "*Concorsi e Selezioni ASPAL*".

L'elenco è corredato per ciascun avvocato iscritto delle seguenti informazioni:

1) materie di specializzazione tra:

- **civile**
- **penale**
- **amministrativo e contabile**
- **previdenza e lavoro**
- **tributario**

2) anno di prima iscrizione all'Albo professionale e attuale foro di appartenenza

3) anno di abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori (se sussistente)

4) estremi dell'atto di conferimento di ciascun incarico.

L'elenco degli avvocati ASPAL di cui al presente Avviso è costituito per la prima volta dopo la conclusione del procedimento di verifica delle manifestazioni di interesse pervenute nei termini prescritti dall'art. 5, tramite l'iscrizione dei soggetti in possesso dei requisiti.

Tale elenco viene successivamente aggiornato con cadenza almeno semestrale mediante inserimento dei riferimenti agli incarichi attribuiti, integrazione con il nominativo dei nuovi ammessi ovvero cancellazione dei professionisti qualora ne ricorrano i presupposti; gli aggiornamenti periodici saranno effettuati senza che venga pubblicato ulteriore avviso o effettuata alcuna comunicazione ulteriore agli interessati.

La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura concorsuale o selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi, giudizi di idoneità professionale o altre classificazioni di merito.

L'inserimento dei professionisti nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'ASPAL né l'attribuzione di alcun diritto da parte degli avvocati in ordine all'eventuale conferimento di incarichi¹.

È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall'elenco.

L'elenco di cui al presente Avviso ha durata illimitata (fatti salvi successivi provvedimenti e quanto previsto dal successivo art. 11) ed è destinato a sostituire integralmente quello approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 1189 del 24/11/2016 (aggiornato con Determinazione n. 269 del 06/03/2017) di cui all'Avviso pubblico allegato alla Determinazione del Direttore Generale n. 994 del 02/11/2016. La validità del citato elenco degli avvocati, attualmente in uso, è prorogata fino alla data del provvedimento di approvazione dell'elenco degli ammessi all'elenco di cui al presente Avviso. Restano in ogni caso pienamente validi ed efficaci gli incarichi conferiti in virtù del precedente Avviso.

I professionisti che alla data di pubblicazione del presente Avviso risultino iscritti al previgente elenco, saranno avvisati dall'Amministrazione, con apposita comunicazione, della necessità di presentare una nuova manifestazione di interesse ai fini dell'inserimento nel nuovo elenco.

¹ La richiesta di inserimento nell'elenco da parte degli interessati ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di un eventuale incarico, che potrà ritenersi perfezionato solo a seguito di formale proposta da parte dell'ASPAL e conseguente accettazione del professionista stesso.

Art. 3 Requisiti generali

Possono presentare domanda gli avvocati del libero foro, persone fisiche, in possesso di tutti i seguenti requisiti di ammissibilità, previsti a pena di esclusione:

- regolare iscrizione all'Albo professionale degli avvocati di cui alla legge n. 247 del 31/12/2012 e ss.mm.ii., da almeno due anni consecutivi, senza sospensioni;
- assenza di provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense;
- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente alle ipotesi applicabili;
- possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale con un massimale assicurato di almeno € 350.000 (trecentocinquantamila);
- assenza di rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con il Direttore Generale in carica presso l'ASPAL.

Tutti i requisiti di ammissibilità devono essere posseduti dal professionista alla data di presentazione della domanda e sussistere durante tutto il periodo di permanenza nel relativo elenco. Gli iscritti all'elenco hanno pertanto l'obbligo di comunicare tempestivamente e, in ogni caso, prima dell'accettazione di un eventuale incarico, ogni variazione dei predetti requisiti.

Art. 4 – Requisiti specifici

Per gli incarichi il cui valore della controversia sia superiore a 5.200 euro, è richiesto un numero di anni di iscrizione all'Albo degli avvocati superiore a quello minimo di cui all'articolo precedente, da computarsi in ragione del valore della controversia secondo la tabella seguente. Gli anni di iscrizione devono essere consecutivi e senza sospensioni ed essere conteggiati al momento di trasmissione da parte dell'ASPAL dell'invito a manifestare la disponibilità all'incarico:

Valore del contenzioso	Anni minimi di iscrizione all'Albo
fino a € 5.200	almeno 2 anni (requisito generale di ammissione)
da € 5.200,01 a 260.000 o indeterminabile	almeno 5 anni
da € 260.00,01 in su o indeterminabile di particolare importanza	almeno 8 anni

Ai fini dell'attribuzione di incarichi concernenti il **patrocinio in giudizio davanti alle giurisdizioni superiori** costituisce requisito *ex lege* l'iscrizione al relativo Albo (art. 22 L. 247/2012). Il medesimo requisito è indispensabile anche per gli incarichi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento, anche solo eventuale già individuabile, davanti alle giurisdizioni superiori.

Art. 4.1 – Insussistenza di cause ostative

All'atto dell'affidamento il professionista, quale condizione indispensabile ai fini del conferimento dello specifico incarico, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'ordinamento professionale e del Codice deontologico Forense;
- insussistenza di cause di inconferibilità e/o conflitto di interessi.

Art. 5 - Modalità e termine di presentazione delle Manifestazioni di interesse

La manifestazione di interesse, a pena di esclusione, deve essere redatta nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., sottoscritta digitalmente dal professionista e corredata da bollo, in conformità allo schema di cui all'Allegato n. 1.

Alla predetta manifestazione di interesse dovrà inoltre essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum vitae professionale, redatto nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., firmato digitalmente, da cui possano desumersi i titoli di studio e professionali conseguiti (laurea ed eventuali specializzazioni), le esperienze maturate nell'esercizio dell'attività professionale con particolare riferimento alle attività di assistenza, consulenza e patrocinio di controversie attinenti alle materie per le quali si chiede l'inserimento nell'elenco, avendo cura di evidenziare altri precedenti incarichi e ogni altro elemento ritenuto utile per la valutazione ai fini dell'eventuale affidamento di un incarico (utilizzando - relativamente ai soggetti privati - una forma rigorosamente anonima con la sola indicazione dell'autorità giudicante e del numero di ruolo o del provvedimento).

L'incompletezza o irregolarità del *curriculum vitae* non costituisce motivo di esclusione ma sarà valutabile ai fini del conferimento dell'incarico.

Sono ammesse unicamente manifestazioni di interesse presentate da singoli avvocati.

Gli avvocati appartenenti ad uno studio associato o società tra professionisti sono tenuti a dichiararlo nella domanda e dovranno espressamente indicare, anche ai fini della corretta imputazione dell'impegno di spesa e della successiva liquidazione contabile, se presentano la domanda in proprio oppure quali componente di studio associato o soci di una società di avvocati; in questa seconda ipotesi i requisiti concernenti l'assenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interessi si estendono anche a tutti i componenti dello studio associato o soci della società tra professionisti di appartenenza.

Ogni avvocato che intende iscriversi all'elenco potrà presentare un'unica domanda o a titolo personale o quale componente di studio associato o socio di società di avvocati. La presentazione della domanda a nome dello studio associato o della società professionale esclude l'ammissibilità di ulteriori e successive domande, a nome di diverso professionista, per il medesimo studio o società.

L'ASPAL procederà, anche attraverso controlli a campione, a verificare quanto dichiarato nella manifestazione di interesse e nel *curriculum vitae* e, nel caso di assenza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti prescritti oppure di mancata conferma in merito ai titoli e alle esperienze dichiarati, procederà all'avvio del procedimento di revoca dall'inserimento nell'elenco e degli eventuali incarichi affidati, con ogni conseguenza di legge.

La manifestazione di interesse unitamente al *curriculum vitae* dovrà pervenire tramite posta elettronica certificata del professionista all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ASPAL:

agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it

indicando nell'oggetto:

"Avviso pubblico Elenco avvocati"

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione a pena di inammissibilità della richiesta di iscrizione nell'elenco.

Le domande regolarmente pervenute **entro le ore 12,00 del giorno 08 novembre 2019** saranno oggetto di istruttoria ai fini dell'inserimento in fase di costituzione dell'elenco.

L'ASPAL declina ogni responsabilità per eventuali ritardi nella trasmissione delle manifestazioni di interesse, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o cause di forza maggiore.

Tutte le domande pervenute successivamente alla costituzione dell'elenco saranno istruite per l'inserimento nei successivi aggiornamenti dell'elenco, con cadenza almeno semestrale.

I partecipanti hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ASPAL l'eventuale variazione di indirizzo e/o recapito indicato nella manifestazione di interesse.

Art. 6 - Individuazione dei professionisti da consultare

L'ASPAL individua i professionisti da consultare tra quelli iscritti nell'elenco, nel numero di:

- almeno uno, per le controversie di valore fino a 5.200 euro;
- almeno tre, per le controversie di valore superiore a 5.200 euro.

I professionisti da consultare sono individuati sulla base di uno o più tra i seguenti criteri:

- a) il valore della controversia secondo i parametri indicati al punto 3.1 del presente Avviso;
- b) la specializzazione e/o la specifica esperienza relativamente all'oggetto del contenzioso o alla questione rilevante per la sua soluzione, risultanti dal *curriculum* presentato;
- c) la connessione, consequenzialità o complementarietà con altri incarichi attribuiti dall'ASPAL;
- d) la trattazione di un pregresso contenzioso nella stessa materia oggetto di controversia e per questioni analoghe a quella da trattare, conclusosi con esito positivo per l'ASPAL o altra amministrazione, risultante dal *curriculum* presentato.

In via d'eccezione, l'ASPAL si riserva la facoltà di affidare l'incarico prescindendo dalla preventiva consultazione di più avvocati iscritti, nei seguenti casi:

- laddove, in applicazione dei criteri di cui al primo capoverso del presente articolo, non sussista una pluralità di professionisti da consultare;
- i termini della controversia impongano di nominare con particolare urgenza il professionista, per tutelare al meglio gli interessi dell'ente, anche al fine di non incorrere in eventuali prescrizioni e/o decadenze.

Per i gradi di giudizio successivi al primo è di regola riconosciuta una preferenza al professionista che ha patrocinato l'ASPAL nel giudizio di primo grado, salvo diversa proposta motivata del dirigente o funzionario responsabile del procedimento oggetto del giudizio.

Art. 7 - Consultazione dei professionisti individuati

I professionisti prescelti per la consultazione saranno invitati a confermare all'ASPAL, entro un breve termine perentorio indicato nella richiesta, la **disponibilità ad accettare l'incarico**.

Qualora il professionista abbia indicato, all'atto di presentazione della domanda di inserimento in elenco, di agire in nome e per conto di uno studio associato o società fra professionisti, l'invito a manifestare la disponibilità ad accettare l'incarico sarà inviato al professionista che ha presentato la domanda; questi potrà dare riscontro alla stessa indicando l'eventuale diverso nominativo dell'avvocato disponibile ad accettare l'incarico, con la dichiarazione di assenza di cause ostative, estesa a tutti i componenti dello studio associato o soci della società tra professionisti per cui si è presentata la domanda, ed un preventivo redatto attenendosi alle disposizioni del presente Avviso.

La disponibilità all'incarico dovrà essere accompagnata a pena di inammissibilità dalla seguente documentazione:

- un **preventivo** redatto attenendosi alle disposizioni di cui al presente Avviso nel rispetto dei minimi tabellari².
Il preventivo dovrà indicare tutte le voci di costo per le singole prestazioni previste dal Regolamento ministeriale vigente, con la specifica delle spese presunte e di quelle generali forfettarie, delle eventuali spese di trasferta³ o di domiciliazione⁴ ipotizzabili, compresa la quantificazione degli oneri previdenziali e dell'IVA di legge tenuto conto di quanto segue.

Qualora il **valore presunto del contenzioso** non sia determinato negli atti, gli avvocati dovranno effettuare la quantificazione nel preventivo, sulla base delle disposizioni contenute nel Codice di Procedura Civile e nel Regolamento ministeriale vigente.

² Per **valori minimi tabellari**, ai fini del presente Avviso, si intendono quelli risultanti dalla massima riduzione consentita rispetto ai valori medi riportati nelle tabelle allegate al Regolamento ministeriale concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 vigente al momento dell'accettazione dell'incarico (di seguito Regolamento ministeriale).

Alla data di pubblicazione del presente Avviso i valori medi di riferimento sono quelli riportati nelle tabelle allegate al D.M. 10/03/2014, n. 55 (come modificato ad opera del D.M. 08/03/2018, n. 37) e la massima riduzione applicabile è quella prevista dagli artt. 4 comma 1, 12 comma 1 e 19 del medesimo Decreto, da interpretarsi anche alla luce della sentenza della Cassazione civile sez. VI, 15/03/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 15/03/2019), n.7480 e/o ulteriore giurisprudenza sopravvenuta.

³ Eventuali **indennità di trasferta o rimborsi spese per gli affari e le cause fuori dal luogo ove l'avvocato svolge la professione in modo prevalente** saranno riconosciute in sede di liquidazione solo ed esclusivamente se il professionista abbia indicato nel preventivo sottoposto a valutazione l'importo massimo presunto (da intendersi quale tetto massimo sulla base del quale l'ASPAL determinerà l'impegno di spesa contabile). Nel momento in cui il professionista, nel corso di esecuzione dell'incarico, si trovasse ad affrontare ulteriori ed eventuali spese imprevedibili che siano eccedenti rispetto all'importo massimo presunto, dovrà presentare all'ASPAL un'integrazione del preventivo di spesa – motivata in ragione dell'imprevedibilità della spesa – e l'ASPAL, valutata la presenza di fondi disponibili nel bilancio, provvederà all'adeguamento del compenso pattuito e del correlativo impegno di spesa. In mancanza di integrazione e conseguente adeguamento, nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal legale incaricato.

⁴ Nessun onere aggiuntivo può essere previsto qualora il professionista, se consentito in relazione all'oggetto della prestazione, per specifiche e marginali attività connesse all'esecuzione dell'incarico si avvalga, sotto la propria direzione e responsabilità, di **sostituti e ausiliari** di propria fiducia.

Per gli incarichi attribuiti ai sensi del presente Avviso inoltre non sono previsti in linea di principio i **rimborsi per le spese di domiciliazione**, fatta salva l'ipotesi in cui il professionista che intenda avvalersi dell'opera di domiciliatari abbia espressamente indicato nel preventivo sottoposto a valutazione la percentuale di incremento del compenso per la domiciliazione.

- **dichiarazione di assenza di cause ostative** (incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interessi) in ordine all'incarico da conferire, estesa a tutti i componenti dello studio associato o soci della società tra professionisti per cui si è eventualmente presentata la domanda;
- **dichiarazione di impegno**, concernente gli elementi contenuti nella relativa **Informativa di dichiarazione di impegno, allegata al presente Avviso**.

Art. 8 – Istruttoria e conferimento dell'incarico

Alla scadenza del termine indicato all'art. 6, l'ASPAL verificherà in via istruttoria che i professionisti consultati abbiano regolarmente inviato, entro il termine indicato, la documentazione prevista per la disponibilità all'incarico.

L'ASPAL conferirà l'incarico al professionista che si sia attenuto al minimo tariffario secondo la normativa vigente ed il cui preventivo risulti più conveniente per l'amministrazione, tenuto conto di tutte le voci di costo indicate nel preventivo, comprese le eventuali spese di domiciliazione e/o le eventuali indennità di trasferta.

Nell'ipotesi in cui più professionisti si siano attenuti alle medesime condizioni, l'ASPAL procederà all'individuazione dell'avvocato da incaricare tramite sorteggio⁵.

Non possono essere di norma affidati incarichi congiunti a più avvocati, salvo casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa necessiti la costituzione di un collegio di difesa. In tali casi, la determinazione di affidamento sarà adeguatamente motivata sotto l'aspetto della necessità e ai fini del compenso ciascun professionista avrà diritto ai soli corrispettivi per l'opera effettivamente prestata.

L'affidamento dell'incarico è disposto con determinazione del Direttore Generale dell'ASPAL, valutata la copertura finanziaria nel bilancio e apposizione del visto contabile da parte del Servizio competente; nel provvedimento sono esplicitate le ragioni sottese alla scelta del professionista inserito nell'elenco, alla luce dei citati criteri, e l'eventuale verbale delle operazioni di sorteggio.

Il conferimento di un incarico esclude la possibilità di essere ammessi alla consultazione nei sei mesi successivi alla data della Determinazione di incarico. Per gli incarichi il cui preventivo sia superiore a 10.000 euro (al netto di IVA, spese esenti e oneri previdenziali) il termine è elevato a dodici mesi.

Fanno eccezione gli incarichi attribuiti in ragione della connessione, consequenzialità o complementarietà con altri incarichi attribuiti dall'ASPAL oppure della trattazione di un pregresso contenzioso nella stessa materia oggetto di controversia e per questioni analoghe a quella da trattare conclusosi con esito positivo per l'ASPAL o altra amministrazione. In quest'ultimo caso non potrà comunque essere complessivamente superato, per tutti gli incarichi da attribuirsi, il massimo compenso preventivabile di 39.000 euro (al netto di IVA, spese esenti e oneri previdenziali) oltre il quale sarà sempre necessaria la consultazione di una pluralità di professionisti.

⁵ Il sorteggio sarà eseguito mediante sistema informatizzato alla presenza di un dirigente e di un funzionario ASPAL, possibilmente appartenenti a strutture organizzative estranee alla controversia, del quale sarà redatto processo verbale da allegare alla determinazione di incarico.

Art. 9 – Incarichi a professionisti non iscritti in elenco

L'ASPAL si riserva la motivata facoltà di incaricare professionisti non iscritti nell'elenco di cui al presente Avviso qualora ricorrano una o più delle seguenti circostanze:

- nei casi in cui l'assoluta particolarità della controversia o della consulenza, l'eccezionalità e/o l'importanza del contenzioso richiedano una elevata esperienza o specializzazione non rinvenibile nei professionisti iscritti all'elenco;
- in ipotesi di connessione, consequenzialità o complementarità con altri incarichi attribuiti dall'ASPAL oppure di trattazione di un pregresso contenzioso nella stessa materia oggetto di controversia e per questioni analoghe a quella da trattare conclusosi con esito positivo per l'ASPAL o altra amministrazione.

I professionisti incaricati dovranno comunque risultare in possesso dei requisiti generali e specifici, previsti dall'art. 3 e dall'art. 3.1 del presente Avviso e presentare, contestualmente alla disponibilità ad accettare l'incarico, il preventivo e le dichiarazioni previste dall'art. 6 del presente Avviso.

L'ASPAL provvederà ad accertare la congruità e l'equità del preventivo sulla scorta dei parametri stabiliti dal *Regolamento ministeriale*, eventualmente in deroga ai minimi tabellari se ciò appare giustificato dalla assoluta particolarità della controversia o della consulenza, dall'eccezionalità e/o l'importanza del contenzioso e dalla elevata esperienza o specializzazione non rinvenibile nei professionisti iscritti all'elenco.

Le specifiche ragioni logico-motivazionali sottese all'affidamento all'avvocato non iscritto all'elenco saranno espressamente illustrate nella determinazione di conferimento dell'incarico professionale.

Art. 10 - Cancellazione dall'elenco

Verrà disposta la cancellazione d'ufficio⁶ dall'elenco, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui il professionista dichiaro o risulti d'ufficio che abbia perso i requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;
- per sopravvenuti motivi di incompatibilità, inconfiribilità e/o di conflitto di interessi;
- nel caso in cui il professionista abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico conferito dall'ASPAL;
- nel caso in cui il professionista non abbia assolto con puntualità e diligenza all'incarico affidatogli;
- per ogni altra grave inadempienza del professionista o altra grave ragione che renda necessaria o opportuna la cancellazione.

La cancellazione può essere disposta anche qualora il professionista ne abbia fatto espressa richiesta senza obbligo di motivazione.

⁶ Dell'avvio del procedimento di cancellazione viene data motivata e tempestiva comunicazione all'interessato ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

Art. 11 - Disposizioni generali

L' ASPAL si riserva la facoltà di annullare, sospendere o revocare il presente Avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Al fine di garantire adeguata pubblicità il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale ASPAL

<http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro>

nella sezione **Concorsi e Selezioni - SOTTOSEZIONE Concorsi e Selezioni ASPAL** all'interno della quale saranno consultabili gli atti del procedimento e l'Elenco Avvocati aggiornato con cadenza semestrale.

La medesima sezione Concorsi e Selezioni ASPAL è parimenti raggiungibile dal link presente sul portale regionale SardegnaLavoro.

<http://www.sardegnaLavoro.it/>

Ai fini di maggior trasparenza e pubblicità sarà data notizia a tutti gli ordini degli avvocati della Regione Autonoma della Sardegna (Cagliari, Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari e Tempio Pausania).

Il Responsabile del Procedimento è il direttore Generale dott. Massimo Temussi.

Informazioni e chiarimenti inerenti al presente Avviso possono essere richiesti a:

ASPAL Ufficio Relazioni con il Pubblico - Via Is Mirrionis n. 195, Cagliari - Tel. 070 606 7039

dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle 13; il martedì e il mercoledì, anche dalle ore 16 alle 17

oppure via email all'indirizzo agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it

Cagliari

Il Direttore Generale

Dott. Massimo Temussi